



La tutela previdenziale del sanitari convenzionati



La tutela previdenziale (Fondi Speciali ENPAM)

L'iscrizione e la contribuzione ai Fondi

La tutela previdenziale dell'attività svolta a rapporto di convenzione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale è assicurata da tre Fondi speciali che l'ENPAM, accanto al Fondo di Previdenza Generale, gestisce ai sensi dell'art.5 dello Statuto:

- Fondo di Previdenza per i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti alla guardia medica, comunemente denominato Fondo Generici, disciplinato dal Regolamento approvato con DM 4 aprile 1983, modificato con DDMM 4 aprile 1990 e 6 agosto 1991 e con delibera ENPAM n.84/A/1997 del 20 novembre 1997 approvata dai Ministeri vigilanti in data 16 marzo 1998;
- Fondo di Previdenza per i medici ambulatoriali (specialisti ambulatoriali medici ed odontoiatri, addetti alla medicina dei servizi), comunemente denominato Fondo Ambulatoriali, disciplinato dal Regolamento approvato con DM 14 giugno 1983, modificato con DDMM 12 agosto 1986, 4 aprile 1990 e 31 luglio 1990 e con delibera ENPAM n.84/B/1997 approvata dai Ministeri vigilanti il 16 marzo 1998;
- Fondo di Previdenza per i medici specialisti esterni. Specialisti delle branche a visita di cui al DPR 23 marzo 1988 n.119, specialisti per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, di cui al DPR 23 marzo 1988,n.120), comunemente denominato Fondo Specialisti, disciplinato dal Regolamento approvato con DM 19 giugno 1992, modificato con deliberazione ENPAM 84/C/1997, approvata dai Ministeri vigilanti in data 16 marzo 1998.

In base agli Accordi Collettivi di lavoro stipulati in passato con i disciolti enti mutualistici e in base a quelli che, ai sensi dell'art.48 della Legge n.833/1978, regolano i rapporti dei medici convenzionati con il SSN, sono stati e sono attualmente versati ai tre Fondi Speciali contributi proporzionali ai compensi percepiti dalle suddette categorie di sanitari.

L'accredito della contribuzione a nome del singolo medico ha determinato e determina l'iscrizione al Fondo e la costituzione della posizione previdenziale, senza necessità di altre diverse formalità da parte degli interessati.

Il numero di posizione contributiva attribuito all'iscritto presso il Fondo Speciale è lo stesso codice ENPAM che identifica il medico in quanto iscritto al Fondo di Previdenza Generale.

Ai Fondi speciali sono iscritti, ma soltanto dal 1995, anche gli odontoiatri convenzionati per i quali le strutture del SSN versano contribuzioni previdenziali sugli emolumenti corrisposti. I contributi sono stati accreditati ai singoli Fondi con aliquote di versamento diverse, modificate nel corso degli anni, quali risultano dalla tabella 1.

Tabella 1. Misure delle aliquote contributive ai Fondi Speciali

Fondo Generici	trattenuta	A carico Enti	totale
dal 01.01.1961	1%	-	1%
dal 01.01.1965	2%	4%	6%
dal 01.01.1970	2%	10%	12%
dal 01.01.1971	2%	11,5%	13,5%
dal 01.01.1982	2%	13%	15%
dal 01.01.1984	7%	13%	20%
dal 01.01.1995	4,375%	8,125%	12,5%
dal 01.01.1999	4,875%	8,125%	13%

Fondo Ambulatoriali	trattenuta	A carico Enti	totale
dal 01.04.1955	2%	2%	4%
dal 01.01.1964	2%	4%	6%
dal 01.12.1967	4%	4%	8%
dal 01.07.1971	4%	10%	14%
dal 01.01.1974	4%	11,5%	15,5%
dal 01.01.1978	6,5%	11,5%	18%
dal 01.01.1983	10%	13%	22%
dal 01.01.1984	9%	13%	22%

Nota: dal 1° gennaio 1999, per gli addetti alla Medicina dei servizi, iscritti al Fondo ambulatoriali, l'aliquota contributiva è elevata al 22,5% di cui 9,5% a carico dell'iscritto e il 13% a carico delle ASL

Fondo Specialisti	trattenuta	A carico Enti	totale
dal 01.04.1965	2%	4%	6%
dal 01.01.1973	2%	10%	12%
dal 01.04.1988 per le prestazioni di diagnostica e laboratorio	2%	10%	12%
dal 01.04.1988 per le prestazioni a visita	9%	13%	22%

Una quota del contributo è posta a carico del medico e trattenuta sui compensi corrisposti per l'attività convenzionata. L'aliquota contributiva non è applicata su tutte le voci costituenti i compensi: per gli ambulatoriali essa grava sul compenso orario tabellare e le sue maggiorazioni di anzianità, sul compenso aggiuntivo (ex quote di carovita), sull'indennità di disponibilità, su eventuali ore di plus orario o extra moenia e sul premio di collaborazione.

Per i medici generici, pediatri e addetti alla guardia medica l'aliquota contributiva era applicata, fino al 31 dicembre 1994, soltanto su alcune voci retributive costituenti il compenso professionale.

Dal 1° gennaio 1995 essa si applica su tutte le voci retributive, in misura percentuale tuttavia inferiore (12,5%) rispetto a quella prima vigente (20%).

Per il Fondo Specialisti esistono aliquote differenziate di contribuzione per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio (12%) rispetto alle branche a visita (22%).

In ogni caso il contributo è calcolato sui compensi per la prestazione professionale, con esclusione dei materiali impiegati. Il contributo è dovuto sull'intero compenso, compresa la parte eventualmente anticipata dal paziente a titolo di ticket, poiché la quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito costituisce soltanto un'anticipazione di una parte del compenso previsto per la prestazione.

In conformità a questa interpretazione, sono già state registrate numerose decisioni della magistratura nei confronti di comportamenti difformi da parte delle USL.

La legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale (DLgs 229 del 19 giugno 1999) ha riconfermato all'art.15-undecies gli obblighi contributivi nei confronti anche per i rapporti fondati sull'accreditamento, che sostituiscono ora i precedenti rapporti di natura convenzionale per retribuzione pensionabile, allorché ad essa si fa riferimento in sede di calcolo delle prestazioni, deve intendersi soltanto quella relativa alle voci del compenso assoggettate a contribuzione previdenziale e ricavata quindi dai contributi accreditati al nome dell'iscritto in un determinato periodo.

La contribuzione trattenuta ai medici convenzionati costituisce contribuzione previdenziale obbligatoria ed in quanto tale è deducibile integralmente ai fini IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi. Per le retribuzioni degli specialisti ambulatoriali, assoggettate allo stesso prelievo tributario alla fonte, previsto per i lavoratori

dipendenti, l'imponibile ai fini IRPEF è determinato dalle ASL, deducendo già il contributo previdenziale obbligatorio a carico degli interessati.

La posizione contributiva e l'estratto conto

La contribuzione ai singoli Fondi ha avuto inizio in epoche diverse da parte dei disciolti enti mutualistici man mano che gli Accordi collettivi di lavoro, talvolta settoriali e provinciali, l'hanno prevista.

In linea di massima, le date d'inizio della contribuzione da parte dei singoli enti sono quelle riportate nella tabella 2.

Tabella 2. Date di inizio alla contribuzione dei Fondi Speciali

<i>Ex enti mutualisti</i>	<i>Fondo Generici</i>	<i>Fondo Ambulatoriali</i>	<i>Fondo Specialisti</i>
INAM	01.01.1961	01.01.1955	01.01.1965
Cassa Artigiani	01.01.1965	01.01.1967	01.01.1965
ATM	01.01.1966	01.01.1970	01.01.1963
Cassa Coldiretti	01.01.1965	01.01.1966	01.01.1965
Cassa Commercianti	01.01.1965		01.01.1965
ENPAS	01.01.1973	01.01.1966	01.01.1972
COMUNGAS	01.01.1972	01.01.1973	01.01.1972
CM SANITARIE	01.01.1969		
ENEL	01.01.1971	01.01.1976	01.01.1972
ENPALS	01.01.1965	01.01.1968	01.01.1965
ENPDEV	01.01.1973	01.01.1965	01.01.1965
FERROVIE	01.01.1971	01.01.1974	01.01.1977
INADEL	01.01.1965	01.01.1968	01.01.1965
INAIL	01.01.1967	01.01.1967	
PIRELLI	01.01.1970	01.01.1974	
MONTEDISON	01.01.1969	01.01.1969	01.01.1969
ONPI	01.01.1970		
CM PORTUALI GE	01.01.1965	01.01.1964	01.01.1965
TELEFONICHE	01.01.1969	01.01.1975	01.01.1969
MALF	01.01.1961	01.01.1955	01.01.1965
ONIG	01.01.1968	01.01.1977	
ENPI		01.01.1969	
ONIG		01.01.1958	
INPS		01.01.1978	01.01.1968
CM MARITTIMA GE	01.01.1965	01.01.1970	01.01.1965
CM MARITTIMA NA	01.01.1965	01.01.1955	01.01.1965
CM MARITTIMA TS	01.01.1965	01.01.1965	01.01.1965
CM PROVINCIALE TN	01.01.1961	01.01.1964	
CM PROVINCIALE BZ	01.01.1963	01.01.1963	
RAI	01.01.1965		01.01.1965

Per le mutue con sedi provinciali, la contribuzione può avere avuto decorrenze diverse e successive

Esse, tuttavia, in molti casi, per gli Enti con più Sedi provinciali, possono non corrispondere a quelle effettive, con cui da provincia a provincia la contribuzione ha avuto inizio in tempi diversi.

Posizione contributiva.

La data di inizio della contribuzione al Fondo per ciascun iscritto è quindi quella del primo accredito di contributi previdenziali, risultante dalla posizione contributiva (la cosiddetta strisciata), costituita da un tabulato elaborato dall'ENPAM nel quale sono elencati, per Fondo, Ente e mese di riferimento, tutti i contributi accreditati a nome dell'iscritto.

Il tabulato della posizione contributiva individuale presso i Fondi Speciali non riporta peraltro i contributi corrisposti direttamente dall'iscritto a seguito di operazioni di riscatto, i quali sono memorizzati in un archivio diverso da quello delle contribuzioni provenienti dagli ex enti mutualistici e dal SSN.

In conseguenza di differenti attività convenzionate, talvolta contemporanee, l'iscritto può avere posizioni contributive presso più Fondi, tra loro separate.

Ferma restando tale distinta collocazione, ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti minimi di anzianità contributiva per il diritto al pensionamento anticipato prima del 65° anno di età, possono essere considerati utilmente e sommati tra loro tutti i periodi di contribuzione presso l'uno o l'altro Fondo Speciale, purché non coincidenti: i periodi contemporanei valgono una sola volta.

Estratto conto.

L'ENPAM, ogni anno, per consentire il controllo della regolarità dei versamenti rimette agli iscritti un prospetto (il cosiddetto estratto conto) dei contributi accreditati nell'anno precedente dalle strutture del SSN. I contributi riportati nel prospetto sono quelli complessivamente versati, comprendenti sia la quota trattenuta sia quella a carico della ASL o ente versante. In tali prospetti, generalmente, non risultano riportati i contributi relativi all'ultimo trimestre, che figureranno, normalmente, nell'estratto conto del successivo anno, con l'indicazione del mese e dell'anno di riferimento.

Riscatti presso i Fondi Speciali

Riscatto precontributivo.

Poiché l'obbligo contrattuale della contribuzione ai Fondi ha avuto inizio in epoche diverse, spesso successive a quella di effettivo avvio e svolgimento del rapporto professionale convenzionato, l'iscritto può chiedere di effettuare a sue spese il riscatto di quei periodi di attività mutualistica per i quali ancora non c'era l'obbligo della contribuzione previdenziale o comunque non coperti da accrediti contributivi. Ciò, ovviamente, allo scopo di accrescere gli anni di contribuzione utili in base a cui dovrà essere calcolata la pensione.

Riscatto di laurea e di specializzazione.

Presso i tre Fondi, oltre al riscatto degli anni precontributivi, si può effettuare il riscatto degli anni necessari al conseguimento della laurea e del titolo di specializzazione richiesto per svolgere l'attività professionale convenzionata, complessivamente per non più di 10 anni. L'iscritto può limitare a sua discrezione il numero degli anni da riscattare.

Presso il Fondo Ambulatoriali può essere effettuato anche il riscatto di allineamento che, attraverso il pagamento dei contributi relativi a ore di lavoro (non effettuate) nei periodi in cui l'impegno orario contrattuale è stato inferiore a quello medio generale, consente di accrescere il numero delle ore utili e quindi di incrementare la media oraria generale agli effetti del calcolo della pensione.

Se, per esempio, si è osservato un impegno orario di 12 ore settimanali per 10 anni e di 18 ore per altri 10 anni, con una media, pertanto, di 15 ore in 20 anni, mediante l'operazione di allineamento è consentito riscattare la differenza di 3 ore virtuali per i primi 10 anni in cui l'incarico è stato di 12 ore (inferiore alla media): dopo l'effettuazione di tale riscatto, la media oraria generale del periodo di 20 anni risulterà conseguentemente elevata a 16,5 ore settimanali.

Per l'ammissione ai riscatti, la domanda va presentata prima del 50° anno di età per il Fondo Generici e per il Fondo Specialisti (tale limite sarà eliminato in base a una delibera dell'Ente in corso di ratifica ministeriale) e prima del 65° anno per il Fondo Ambulatoriali (presso quest'ultimo Fondo, il riscatto di allineamento è peraltro consentito fino al 70° anno di età e può essere ripetuto dopo 5 anni).

In ogni caso, per tutti i riscatti, al momento della domanda, non deve essere già cessata l'attività convenzionata, non deve essere stata presentata domanda d'invalidità totale e permanente e devono essere intercorsi almeno due anni dalla rinuncia ad un eventuale precedente riscatto dello stesso tipo.

Per l'ammissione ai riscatti sono previsti, inoltre, i seguenti requisiti minimi di anzianità contributiva al Fondo:

- per il Fondo Ambulatoriali: 7 anni per i riscatti dei periodi precontributivi e degli anni di laurea e specializzazione e 10 anni per il riscatto di allineamento (ma, con delibera in corso di ratifica, il requisito di 7 anni sarà elevato a 10);
- per il Fondo Generici e per il Fondo Specialisti: 10 anni per tutti i riscatti. Se i 10 anni sono completati dopo il 50° anno di età, l'iscritto può avanzare la domanda entro i 6 mesi successivi al completamento dell'anzianità contributiva minima.

La domanda di riscatto si effettua attraverso moduli predisposti, disponibili presso gli Ordini. Alla domanda devono essere allegate, in originale o copia autenticata, dichiarazioni di servizio delle USL (o del Comitato Zonale per gli ambulatoriali), attestanti sia l'attività svolta presso gli ex enti mutualistici e le USL (per gli ambulatoriali è indispensabile anche l'indicazione dell'orario svolto in ciascun periodo d'incarico), sia il perdurare del rapporto di convenzione.

Per riscattare la specializzazione occorre produrre, anche in copia autenticata, il titolo conseguito relativo all'attività oggetto del rapporto di lavoro convenzionato.

L'inoltro della domanda di riscatto, a mezzo di raccomandata, assicura la certezza della data di spedizione e dell'anno di presentazione, rilevante anche ai fini del calcolo del contributo da pagare.

La domanda non è impegnativa per l'iscritto il quale potrà decidere definitivamente l'effettuazione o meno del riscatto, al momento della comunicazione da parte dell'Ente dell'ammontare del contributo dovuto.

La presentazione della domanda assicura tuttavia la copertura previdenziale dei periodi di riscatto richiesti, ove nel frattempo intervenga un evento interruttivo del rapporto (decesso, invalidità), fermo restando, in tali casi, l'obbligo di corrispondere il contributo.

Calcolo del contributo.

Per tutti i riscatti presso il Fondo Generici e il Fondo Specialisti, il contributo da versare all'ENPAM è pari alla riserva matematica della maggior pensione, teoricamente conseguibile al momento della domanda, con l'aggiunta dei periodi riscattati.

La riserva matematica si ottiene moltiplicando la suddetta quota di maggior pensione per un coefficiente di capitalizzazione, risultante da apposite tabelle attuariali, approvate dal Ministero del Lavoro con DM 2 agosto 1995.

Il coefficiente applicabile è quello dell'età raggiunta dall'iscritto al momento della domanda. Poiché i valori dei coefficienti crescono in funzione dell'età, è consigliabile effettuare il riscatto quanto prima possibile, appena maturato il requisito minimo di anzianità contributiva.

Per i riscatti presso il Fondo Ambulatoriali, con delibera in corso di ratifica è stato previsto lo stesso sistema di determinazione del contributo di riscatto prima descritto per gli altri due Fondi Speciali.

Tuttavia, attualmente, il calcolo dei contributi è basato, invece, sull'orario medio osservato, con i seguenti criteri:

- per il riscatto di periodi precontributivi, il contributo è pari, per ogni ora di attività del periodo riscattato, al contributo medio orario versato nell'ultimo decennio, ottenuto dividendo tutti i contributi accreditati a nome dell'iscritto negli ultimi dieci anni per il numero delle ore di attività prestate nello stesso arco di tempo;
- per il riscatto di laurea e/o di specializzazione, il contributo, per ogni anno, è pari a quello medio annuo versato negli ultimi cinque anni, rettificato in base al rapporto tra l'orario medio generale di tutta l'attività e l'orario medio degli ultimi cinque anni (cui si riferisce il contributo medio annuo versato);
- per il riscatto di allineamento, il contributo da pagare, per ogni ora riscattata, è pari al contributo previdenziale gravante sul compenso di un'ora di attività, nel valore medio vigente nei tre anni precedenti l'anno di domanda, maggiorato del 25%.

Per determinare il contributo dovuto, si calcola la media oraria tenuta fino all'anno di presentazione della domanda e, per i periodi in cui l'orario osservato è stato inferiore a tale media, si determinano le differenze riscattabili, traducendole in ore virtuali. La somma da pagare è data dal prodotto di tali ore per il contributo medio orario suddetto.

Pagamento del contributo.

L'ammontare dei contributi dovuti in relazione al riscatto o ai riscatti richiesti, è comunicato all'iscritto dagli Uffici ENPAM con una raccomandata nella quale, oltre alla scelta del pagamento in unica soluzione, vengono proposte forme di versamento dilazionato, con rateizzazioni semestrali maggiorate di interessi al tasso legale.

In caso di variazione del tasso legale si rielabora il piano di ammortamento, applicando al capitale residuo il nuovo tasso. Il periodo massimo di rateizzazione non può eccedere il numero di anni riscattati (è in corso di approvazione una modifica regolamentare che consentirà la rateizzazione per un numero di anni pari a una volta e mezzo quelli riscattati); per il riscatto di allineamento, la rateizzazione massima non può superare i cinque anni.

Per accettare il riscatto, l'iscritto, nel termine indicato dall'Ente nella comunicazione, deve effettuare il versamento o dell'intero contributo o della prima rata della soluzione dilazionata prescelta, utilizzando uno dei quattro bollettini di conto corrente postale già predisposti e allegati alla comunicazione stessa.

Il termine massimo entro cui pagare è perentorio e non prorogabile. Il mancato pagamento o il pagamento dopo la scadenza indicata, anche con ritardo di un solo giorno, significa automaticamente rinuncia al riscatto, con la conseguenza che una nuova domanda potrà essere presentata soltanto dopo due anni, sempreché permangano gli altri requisiti di ammissibilità.

Nei casi in cui, durante il pagamento del riscatto, interviene un evento che determina il diritto a pensione (invalidità, decesso ecc.), il trattamento previdenziale viene determinato come se il riscatto fosse stato integralmente versato, comprendendo quindi tutti gli anni riscattati.

Il contributo ancora dovuto è trattenuto dalla prestazione dovuta, ratealmente, sulle mensilità di pensione, con una trattenuta massima del 20% dell'importo della pensione, senza aggiunta di interessi.

Nel caso in cui sia stato interrotto il versamento rateale del riscatto, il trattamento previdenziale è determinato includendo soltanto la parte di riscatto proporzionale a quanto effettivamente versato.

Per l'allineamento, il numero delle ore da considerare ai fini del calcolo della prestazione, è, in ogni caso, quello delle ore per le quali risulti già versato il contributo di riscatto.

Effetti e riflessi dei riscatti.

Gli anni riscattati possono servire in primo luogo ad aumentare l'anzianità contributiva ai fini del raggiungimento del requisito minimo di 35 anni occorrenti per poter chiedere il pensionamento anticipato prima del 65° anno di età.

Sotto questo profilo, inoltre, ed allo stesso scopo, i periodi di attività riscattati (ma non gli anni di laurea e specializzazione in quanto non considerati di attività), possono essere valutati utilmente nei confronti di coloro che prestano o hanno prestato attività convenzionata con contribuzioni previdenziali accreditate presso gli altri Fondi speciali, per integrare e completare anche presso tali Fondi il requisito minimo di anzianità contributiva per il diritto alle prestazioni.

Gli anni riscattati, inoltre, aumentano l'anzianità utile in base alla quale si effettuerà il calcolo del trattamento previdenziale spettante. Allo stesso fine, il riscatto di allineamento serve ad aumentare l'orario medio generale a cui viene rapportata la retribuzione pensionabile per la determinazione della prestazione. I riscatti sono quindi diretti soprattutto a elevare la misura del trattamento previdenziale spettante. Sotto l'aspetto fiscale, infine, le somme versate per i riscatti sono detraibili ai fini IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi.